



CITTA' DI ASTI

**VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COM.LE N. 223
in data 22/05/2018**

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZ. SOCIETARIE EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 (T.U.S.P.) DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI DI ALIENAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE.

Prospetto delle presenze dei membri della Giunta alla votazione sull'oggetto.

<i>Nome e cognome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
Maurizio Rasero	SINDACO	SI
Marcello Coppo	ASSESSORE	SI
Mariangela Cotto	ASSESSORE	SI
Gianfranco Imerito	ASSESSORE	SI
Renato Berzano	ASSESSORE	SI
Mario Bovino	ASSESSORE	SI
Loretta Bologna	ASSESSORE	SI
Andrea Giaccone	ASSESSORE	SI
Stefania Morra	ASSESSORE	SI
Elisa Pietragalla	ASSESSORE	SI

Presidente
Maurizio Rasero

Segretario
Giuseppe Formichella

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZ. SOCIETARIE EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 (T.U.S.P.) DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI DI ALIENAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE.

Richiamata la D.C.C. n. 40 del 28.09.2017, con la quale è stata approvata la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dalla Città di Asti alla data del 23 settembre 2016;

Considerato che con il sopra citato provvedimento:

- sono state individuate, ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P., le partecipazioni detenute nelle società Finpiemonte s.p.a. e Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. da alienare o cedere; alienazione o cessione che deve avvenire entro un anno dall'approvazione della D.C.C. n.40/2017;
- si sono demandate alla Giunta Comunale la definizione delle condizioni di alienazione delle sopra indicate partecipazioni dirette, e l'individuazione delle necessarie risorse finanziarie ed umane per la predisposizione delle relative procedure amministrative;

Tenuto conto che la scelta delle modalità pratiche ed operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà concretamente riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, con l'eccezione dei casi di cui all'art. 10, comma 2, secondo periodo del T.U.S.P., e quindi mediante l'esperimento di procedure ad evidenza pubblica (R.D. 23 maggio 1924, n. 827) secondo il criterio di aggiudicazione del massimo rialzo;

Rilevato, pertanto che, nel rispetto dei canoni generali di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa (art. 1 Legge n. 241/1990) e di valorizzazione dell'azionariato pubblico, il criterio per la valutazione delle partecipazioni azionarie di che trattasi e la conseguente determinazione della base d'asta non può che fondarsi sul probabile valore di mercato delle azioni, determinato a seguito di perizia di stima. Criterio la cui coerenza e congruità trova conferma, altresì, nell'art. 24, comma 5 del T.U.S.P., che nel disciplinare il criterio per il recesso (legale) del socio pubblico nel caso di mancata alienazione delle partecipazioni, rinvia all'art. 2437-ter, secondo comma del Codice Civile, a mente del quale la liquidazione delle azioni in favore del socio receduto è effettuata *“tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni”*;

Ritenuto pertanto che la Città di Asti, in considerazione delle idonee professionalità e competenze multidisciplinari necessarie per svolgere l'attività di redazione delle perizie di stima asseverata, attestante il probabile valore delle quote societarie in argomento, debba avvalersi del supporto di un soggetto terzo, il quale dovrà essere individuato nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016; individuazione che costituisce attività propedeutica ed indispensabile all'esperimento delle procedure ad evidenza pubblica per la vendita delle partecipazioni societarie possedute;

Considerato che per la predisposizione degli atti e per lo svolgimento delle complesse procedure amministrative, tenuto conto che, ai sensi del citato art. 24 del T.U.S.P., l'alienazione delle quote individuate nel provvedimento consiliare di ricognizione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione (27/09/2018), si ritiene necessario demandare al Servizio Appalti e

Forniture che con la necessaria priorità curi il completo svolgimento, sia delle procedure ad evidenza pubblica che la procedura propedeutica di scelta del perito a cui affidare la valutazione delle quote societarie, sulla base degli atti di gara predisposti dal Servizio Rapporti Società Partecipate, al fine di addivenire alla conclusione del procedimento in tempo utile;

Rilevato, infine che le dotazioni finanziarie necessarie per l'espletamento della procedura di scelta del perito a cui affidare la valutazione delle quote societarie, e per la pubblicità legale inerente le gare ad evidenza pubblica per la vendita delle quote, saranno quantificate con successivi provvedimenti dal dirigente del Settore Ragioneria, Bilancio e Tributi – Servizio Rapporti Società Partecipate;

Dato atto che in ordine alla presente deliberazione è stato acquisito parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3 e lett. c), D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267 del 18.8.2000 e s.m. ed i., sotto il profilo della regolarità tecnica dal dirigente del settore interessato;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267 del 18.8.2000 e s.m. ed i., sotto il profilo della regolarità contabile dal responsabile del Settore economico-finanziario;

Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze attribuite alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m. ed i.;

Su proposta del Sindaco;

LA GIUNTA

A voti favorevoli espressi all'unanimità

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, la definizioni dei criteri e delle condizioni di alienazione delle partecipazioni detenute nelle società Finpiemonte s.p.a. e Finpiemonte Partecipazioni s.p.a., precisando che:

- l'alienazione deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, con l'eccezione dei casi di cui all'art. 10, comma 2, secondo periodo del T.U.S.P., e quindi mediante l'esperimento di procedure ad evidenza pubblica (R.D. 23 maggio 1924, n. 827) secondo il criterio di aggiudicazione del massimo rialzo;

- il criterio per la valutazione delle partecipazioni azionarie di che trattasi e la conseguente determinazione della base d'asta, nel rispetto dei canoni generali di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa (art. 1 Legge n. 241/1990) e di valorizzazione dell'azionariato pubblico, non può che fondarsi sul probabile valore di mercato delle azioni, determinato a seguito di perizia di stima. Criterio la cui coerenza e congruità trova conferma, altresì, nell'art. 24, comma 5 del T.U.S.P., che nel disciplinare il criterio per il recesso (legale) del socio pubblico nel caso di mancata alienazione delle partecipazioni, rinvia all'art. 2437-ter, secondo comma del Codice Civile,

a mente del quale la liquidazione delle azioni in favore del socio receduto è effettuata “*tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell’eventuale valore di mercato delle azioni*”;

- la Città di Asti, in considerazione delle idonee professionalità e competenze multidisciplinari necessarie per svolgere l’attività di redazione delle perizie di stima asseverata, attestante il probabile valore delle quote societarie in argomento, debba avvalersi del supporto di un soggetto terzo, il quale dovrà essere individuato nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016; individuazione che costituisce attività propedeutica ed indispensabile all’esperienza delle procedure ad evidenza pubblica per la vendita delle partecipazioni societarie possedute;

- per la predisposizione degli atti e per lo svolgimento delle conseguenti complesse procedure amministrative, tenuto conto che, ai sensi del citato art. 24 del T.U.S.P., l’alienazione delle quote individuate nel provvedimento consiliare di ricognizione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione (27/09/2018), demanda al Servizio Appalti e Forniture che con la necessaria priorità curi il completo svolgimento, sia delle procedure ad evidenza pubblica che la procedura propedeutica di scelta del perito a cui affidare la valutazione delle quote societarie, sulla base degli atti di gara predisposti dal Servizio Rapporti Società Partecipate, al fine di addivenire alla conclusione del procedimento in tempo utile;

- le dotazioni finanziarie necessarie per l’espletamento della procedura di scelta del perito a cui affidare la valutazione delle quote societarie, e per la pubblicità legale inerente la gara ad evidenza pubblica per la vendita delle quote, saranno quantificate con successivi provvedimenti dal Dirigente del Settore Ragioneria, Bilancio e Tributi - Servizio Rapporti Società Partecipate;

2) di mandare al Dirigente del Settore Ragioneria, Bilancio e Tributi ed al Dirigente del Settore LL.PP. e Edilizia Pubblica perché provvedano a tutti gli atti ed adempimenti necessari per dare concreta attuazione alla presente deliberazione;

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.

RASERO MAURIZIO;1;2673427
FORMICHELLA GIUSEPPE;2;5638108